

Quesito:

*Avendo un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato nel settore privato unitamente alla partita IVA per l'attività professionale di "geologo" è necessario avere anche l'iscrizione alla gestione separata? Sono iscritta all'EPAP (Ente di assistenza e previdenza pluricategoriale)".*

Risposta

La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come **riforma Dini**.

Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25):

- disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n° 103 del 10/02/96;
- aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;
- disponendo l'**iscrizione alla Gestione Separata** di cui all'art. 2, c. 26:
  - di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; **nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;**
  - della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
  - della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.

In attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione e stato emanato il DLgs 10 febbraio 1996, n. 103, che all'art. 1 stabilisce:

**Art. 1** – Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti.

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.
2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, **ancorchè contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.**

Lo Statuto dell'EPAP Approvato con decreto interministeriale **18 dicembre 2019** all'art.4 precisa:

Art. 4 - Iscrizioni e registrazioni all'Ente

Ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), gli iscritti agli albi professionali dei dottori

agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei fisici e **dei geologi** che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola, o associata, o societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti pubblici e privati, **ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.**

### **Conclusioni**

L'iscrizione all'EPAP, pur in presenza di un rapporto di lavoro dipendente, consentita dallo Statuto dell'Ente, a differenza di altri ordini professionali, quali quello degli ingegneri (INARCASSA), **esclude** l'iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla Legge 335/95

---